



Comune di San Gemini

Provincia di Terni

Schema di Regolamento per la disciplina della TASI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 08.09.2014

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 4 -	<i>Soggetto passivo</i>	
Art. 5 -	<i>Base imponibile</i>	
Art. 6 -	<i>Periodicità</i>	
Art. 7 -	<i>Determinazione delle aliquote</i>	
Art. 8 -	<i>Detrazioni Riduzioni Esenzioni</i>	
Art. 9 -	<i>Esclusioni</i>	
Art. 10 -	<i>Indicazione analitica Servizi Indivisibili</i>	
Art. 11 -	<i>Dichiarazioni</i>	
Art. 12 -	<i>Versamenti</i>	
Art. 13 -	<i>Riscossione</i>	
Art. 14 -	<i>Funzionario Responsabile</i>	
Art. 15 -	<i>Accertamento Sanzioni ed Interessi</i>	
Art. 16 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 17 -	<i>Rimborsi e Compensazioni</i>	
Art. 18 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 19 -	<i>Normativa di rinvio</i>	
Art. 20 -	<i>Entrata in vigore</i>	

Art. 1 - **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TASI** (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della L. n 147/2013 e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 2 - **PRESUPPOSTO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria "IMU".

Art. 3 - **SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di San Gemini per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 - **SOGGETTO PASSIVO**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna o da altra documentazione ritenuta idonea.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

5. L'**occupante**, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo Art. 7.

La restante parte del **70 per cento** è corrisposta dal **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare.

Art. 5 - **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2011, n. 214 e smi.

2. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti fabbricati di cui all'art. 14 del presente regolamento:

- per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004;
- per i fabbricati inagibili o inabitabili con autocertificazione o perizia a carico del proprietario, se l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 6 - **PERIODICITA'**

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione.
2. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Per ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria.

Art. 7 - **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. .

Art. 8 - **DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.
2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D. Lgs. 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 9 - **ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

Art. 10 - **INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- a. Servizio di polizia locale
- b. Servizio di protezione civile;
- c. Servizi cimiteriali;
- d. Servizi di manutenzione stradale;
- e. Servizi di manutenzione del verde pubblico;
- f. Servizi di illuminazione pubblica;
- g. Servizi di tutela dell'ambiente del territorio e del patrimonio storico artistico e culturale;
- h. Servizi di manutenzione del patrimonio comunale.
- i. Servizi di assistenza sociale
- l. servizi di pubblica istruzione

Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 11 - **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi della TASI presentano le dichiarazioni entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e

la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa alla tassa, su modello messo a disposizione dal Comune, **esclusivamente** nei casi in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso. In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Art. 12 - **VERSAMENTI**

1. I soggetti passivi sono tenuti ad effettuare il versamento del tributo in autoliquidazione tenuto conto della decorrenza e della cessazione dell'obbligazione tributaria. Ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale tra i possessori, è possibile suddividere il pagamento dell'unica obbligazione tributaria gravante sui medesimi sulla base delle rispettive quote di possesso.

2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09/07/1997, n. 241.

3. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 4,00 per anno d'imposta.

Art. 13 – **RISCOSSIONE**

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 14 - **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

Art. 15 - **ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di TASI si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n.296.

Art 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 15, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art.17 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, comprensivo degli interessi.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TASI sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 19 – NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.